This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 688 644

FONTANA

Memoria pel comune di S. Massimo all'Adige

1901

HD
ITA
976.2
FON

Digitized by Google

Digitized by Google

All'Ill.mo Sig. Bibliotecario Professore
Comm. Luigi Lucchini
Deputato al Parlamento e Applicato
R. Cassazione
Italy
G12
(17)
Omaggio riconoscente
dell'Avv. Antonio Fontana

Avv. ANTONIO FONTANA

R. R. Supreme Corti di Cassazione di Roma e di Firenze

Italy

MEMORIA

PEL

COMUNE DI S. MASSIMO ALL'ADIGE

CONTRO

IL CONSIGLIO OSPITALIERO DI VERONA

Art. 74 della Legge sulle Opere Pie

BIBLIOTECA LUCCHINI
9702
N.° d' ord. 6048

VERONA
STABILIMENTO TIPOGR. DI G. CIVELLI
1901

Digitized by Google

Digitized by Google

CCHINI

Antonio Fontana

R. R. Supreme Corti di Cassazione di Roma e di Firenze

MEMORIA

PEL

COMUNE DI S. MASSIMO ALL'ADIGE

CONTRO

IL CONSIGLIO OSPITALIERO DI VERONA

Art. 74 della Legge sulle Opere Pie

VERONA
STABILIMENTO TIPOGR. DI G. CIVELLI

1901

S
ITA
976.2
EON

Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

Eccellenze!

Il *1 settembre 1896* ad istanza dell' Ispettorato Medico Comunale di Verona certa Sorio Maria di Giuseppe d'anni 47 — la quale *fino al 23 dicembre 1891* aveva dimorato a S. Massimo all' Adige e che *da quel giorno in poi* era passata ad abitare a Verona — venne accolta nell' Ospitale Civile di detta città, dove fu curata e rimase fino al 23 agosto 1897.

Sorta controversia fra il Comune di S. Massimo all' Adige e quello di Verona per la competenza passiva delle L. 484.70 importo di siffatta spedalità, la Giunta Provinciale Amministrativa nel 5 novembre 1897 N. 13398-1271 la decise nel senso propugnato dal Comune di S. Massimo, e cioè dichiarando tenuto il Comune medesimo a pagare l'importo della spedalità *da 1 settembre a 23 dicembre 1896,* epoca in cui si maturò per la malata il suo domicilio di soccorso in Comune di Verona, e ponendo invece a carico di quest' ultimo Comune tutto il residuo importo della spedalità controversa.

Senza la più lontana ombra di una riserva il Consiglio Ospitaliero di Verona intimava tale decisione della G. P. A. al

Digitized by Google

Comune di S. Massimo all' Adige con sua Nota 13 gennaio 1898 N. 5096 e successivamente incassava eziandio dal detto Comune quell' importo di L. 257.15, che *a' sensi della decisione surriferita* costituiva la aliquota di debito addossata al Comune medesimo.

Dal canto suo invece il Comune di Verona, cui venne fatta uguale notifica, non si acquietava al responso della G. P. A. e ne reclamava alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

Se non che nell' intimare, come era suo obbligo, codesto suo Ricorso al Comune di S. Massimo all' Adige il Comune di Verona procedeva d' una maniera manifestamente nulla ed inefficace e che rendeva il suo Ricorso di pien diritto irricevibile — come lo si eccepì in quella sede ed in via pregiudiziale — dappoichè la notifica in parola seguì nell' Ufficio Municipale di S. Massimo all' Adige *a mezzo d' un Usciere addetto all' Ufficio di Conciliatore di Verona*, e che pertanto mancava della veste necessaria ad esercitare le proprie funzioni in territorio non compreso nella sua giurisdizione. Al quale episodio, per quanto estraneo al vero ambito dell' odierna vertenza, ci piacque di accennare, perchè fu unicamente quando il Comune di Verona dovette abbandonare ogni speranza sull' accoglibilità del suaccennato suo Ricorso, che il Consiglio Ospitaliero — che per certe convenzioni ha col Comune di Verona una quasi identità di interessi, come già lo proverebbe anche da sola la deliberazione 23 dicembre 1898 autorizzante il Ricorso cui quì rispondiamo — pensò di evocare, ed evocò in giudizio il Comune di S. Massimo all' Adige, chiedendone la condanna al pagamento di quella ulteriore somma di L. 449.55 ed accessorii, che costituirebbe la quota della controversa spedalità dalla Giunta Provinciale Amministrativa addossata al Comune di Verona colla sua decisione 5 novembre 1897 summenzionata.

Nè a convincere del suo torto il Consiglio Ricorrente valsero le conformi Sentenze di primo e secondo grado che respinsero le sue avventate domande, condannandolo eziandio nelle spese di lite, e neppure valse il diniego del gratuito patrocinio oppostogli dalla Commissione presso la Suprema Corte di Cassazione di Firenze. Per il che oggidì assistiamo allo spettacolo — abbastanza cu-

Digitized by Google

rioso, se il retro-scena non fosse più che trasparente — di un Ricorso in Cassazione interposto da un' Opera pia *senza il favore del patrocinio gratuito,* e diretto all' intento non già di conseguire il pagamento di un credito, ma sibbene *di conseguirlo dal Comune di S. Massimo all' Adige piuttosto che dal Comune di Verona,* non ostante la piena esecutività che in confronto di quest'ultimo Comune avrebbe la surriferita deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa a sensi dell'art. 125 del Regolamento 5 febbraio 1891 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Dei Mezzi di annullamento.

La retta interpretazione degli art. 72 N. 1 e 74 della legge sulle Opere Pie consente di ritenere — o non piuttosto esclude quale un assurdo giuridico — che il ricovero di una inferma, solo perchè avvenne *in un ospitale della città dove essa risiede,* abbia per suo effetto di impedire che, durante il tempo della di lei degenza in quell'ospitale, si maturi o perfezioni il quinquennio, che trasforma la dimora in domicilio di soccorso, pur essendo all' infuori d'ogni discussione che siffatta trasformazione si compirebbe necessariamente, qualora l' inferma medesima fosse stata ricoverata invece *in un ospitale di altra località?*

Ecco nei suoi veri termini la controversia di merito che — risolta in senso recisamente negativo, così in sede amministrativa come in sede giudiziaria in primo e secondo grado di giurisdizione — venne risollevata dinanzi a codeste Supreme Magistrature dal Consiglio Ospitaliero di Verona col suo Ricorso 11 marzo 1899 rimasto fino ad oggi inevaso.

E diciamo, che in tali termini si è agitata ed in questa sede straordinaria fu riproposta la controversia *di merito,* poichè — quantunque allato alla medesima e per iniziativa nostra dinanzi

Digitized by Google

al R. Pretore ed al R. Tribunale di Verona siasi svolta anche una controversia *d' ordine,* negandosi da noi al Consiglio Ospitaliero diritto ed azione a promuovere la lite suaccennata per mancanza assoluta di legittimo interesse — tuttavia non ci permetteremo, nè ci pare necessario, di risollevare oggidì la controversia medesima, preferendo di contenere il dibattito entro i confini stessi in cui lo mantenne la Sentenza denunciata.

Del mezzo d'annullamento devoluto alla Suprema Corte di Cassazione di Roma

Il Consiglio Ospitaliero *per la prima volta in questa sede* propugna la incompetenza della Autorità Giudiziaria a pronunciare sulla lite che venne decisa dal Tribunale di Verona, cui addebita per ciò la violazione dell' art. 80 della legge sulle Opere Pie in relazione al disposto degli art. 187 e 517 N. 3 del Cod. di proc. civ.

Per coonestare in qualche modo tale suo assunto il Ricorrente pretenderebbe di far richiamo ad una recente giurisprudenza, che Esso afferma consecrata dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma in tre conformi decisioni 20 luglio 1897 e 16 agosto 1898 che diconsi riportate in un *Manuale degli Amministratori,* di cui non ostante molte ricerche non ci riuscì di procurarci un esemplare.

Di un tale contrattempo però non ci impensierimmo gran fatto, poichè desso non ci impedisce di dimostrare come nemmeno codesto disperato tentativo dell'ultima ora abbia, nè possa avere la più remota possibilità di raggiungere l' intento, che con esso il Consiglio Ricorrente si propone, e ciò per un doppio ordine di considerazioni indipendenti le une dalle altre.

Digitized by Google

***

Presentasi già abbastanza strano, che la eccezione in esame venga elevata *proprio da Chi,* al pari del Consiglio Ospitaliero di Verona, *si fece Attore in causa,* e ci astrinse per tal modo a comparire e a difenderci dinanzi a quella Autorità Giudiziaria, della quale oggidì vorrebbe disconoscere la giurisdizione.

Il peggio però si è, che il Consiglio Ricorrente, solleva siffatta eccezione, mentre *avrebbe ormai irremissibilmente perduto qualsiasi diritto di rivolgersi alla Autorità Amministrativa.* E valga il vero.

È pacifico in fatto, e risulta del resto incontendibilmente dai documenti di causa *hinc et inde* prodotti:

a) Che ***la identica controversia giuridica,*** su cui pronunciò la mal querelata Sentenza Tribunalizia, venne *dall'odierno Ricorrente proposta in sede amministrativa,* e trovò anche in quella sede colla decisione 5 novembre 1897 della Giunta Provinciale di Verona ***quella stessa soluzione,*** contro la quale oggi dal Ricorrente medesimo si reclama, e cioè che la spedalità della Maria Sorio dovesse ripartirsi fra il Comune di S. Massimo e quello di Verona, ed incombesse al primo pel periodo da 1 settembre 1896 (*data dell' accoglimento nell' Ospitale*) al 23 dicembre dell' anno medesimo (*in cui si maturò nella Sorio il quinquennio di sua dimora in Verona*) ed al Comune di Verona invece da 24 dicembre 1896 in appresso.

b) Che — tutt'altro che reclamare contro la deliberazione 5 novembre 1897 della Giunta Prov. Amm. di Verona — il Consiglio Ospitaliero provvide spontaneamente a notificarla al Comune di S. Massimo, come lo si evince dalla Nota 13 gennaio 1898 N. 5096 del Consiglio stesso, inviataci *a mezzo postale raccomandato con ricevuta di ritorno,* e cioè *in quella precisa forma che è prevista dall' art. 125 del Regolamento Amministrativo di cui il Reale De-*

Digitized by Google

creto 5 febbraio 1891 N. 99, al quale del resto la Nota medesima *faceva eziandio espresso riferimento.*

Ora è facile comprendere come, in presenza di un tale stato di cose, le odierne aspirazioni del Consiglio Ricorrente troverebbero un ostacolo insuperabile a venire accolte, quand' anco il suo assunto di merito e quello della incompetenza dell'Autorità Giudiziaria, fossero la più pura e la più indiscutibile applicazione del diritto.

E per fermo si ammetta pure (quantunque la sia cosa per lo meno discutibile) che *l' avere senza riserve notificata al Comune di S. Massimo* la decisione 5 novembre 1897 della Giunta Prov. Amm. di Verona — prestandosi per dippiù ad incassare dallo stesso Comune quella precisa quota di spesa, che erasi a questo addossata dalla decisione medesima — non abbia di veruna guisa pregiudicato il suo diritto di ricorrere alla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, e di esaurire così anche il secondo grado di quel procedimento amministrativo, che per le controversie concernenti le spese di spedalità è preveduto dalla Legge sulle Opere Pie.

Ma — eziandio ad ammettere tale diritto del Consiglio Ospitaliero — non saprebbe esser dubbio che il diritto medesimo ***a pena di decadenza*** avrebbe dovuto venire da Esso esercitato ***nel termine perentorio di sessanta giorni*** di cui il combinato disposto dell'art. 80 della Legge 17 luglio 1890 e dell'art. 30 dell' altra Legge 2 giugno 1889 N. 6166.

Ciò posto — e poichè per ragioni di manifesta analogia torna applicabile anche alle controversie amministrative quanto, al riguardo delle controversie giudiziarie, viene statuito dall' art. 45 del Codice di Procedura Civile — rimarrebbe vero pur sempre, che il termine perentorio testè accennato *era già di lunga mano scaduto* pel Consiglio Ospitaliero di Verona, allorquando con sua Citazione 1 maggio 1898 Esso istituì la lite definita da ultimo colla Sentenza denunciata, se già il termine stesso aveva cominciato a decorrere dal giorno 17 gennaio 1898, in cui a mezzo postale raccomandato e con ricevuta di ritorno fece recapitare al Comune di S. Massimo la sua Nota 13 gennaio 1898 N. 5396. Nè varrebbe il dire che a suo favore possa invocarsi la massima di diritto, che l'a-

Digitized by Google

zione esperita dinanzi a Giudice incompetente permane salva nelle more del giudizio, poichè nel caso concreto la giurisdizione dell'Autorità Amministrativa *era stata già definitivamente espletata prima che dal Consiglio Ospitaliero medesimo si adisse l'Autorità Giudiziaria.*

Ma se così stanno le cose, ed a niuno cadrà in mente di affermare che così non sieno ne viene eziandio per irrecusabile conseguenza, che alla giuridica possibilità che la Suprema Corte di Cassazione di Roma pronuncii in merito sulla tesi della incompetenza dell' Autorità Giudiziaria, osta insuperabile *la eccezione pregiudiziale della carenza assoluta di legittimo interesse* nel Consiglio Ricorrente a farla valere.

Gli manca questo legittimo interesse, perchè — essendo oggimai divenuta intangibile, e passata in cosa giudicata per la decorrenza del termine utile ad impugnarla, la decisione 5 novembre 1897 della Giunta Prov. Amm. di Verona — la tardiva aspirazione del Consiglio Ricorrente si risolve nell'assurdo di voler dichiarata la incompetenza dell'Autorità Giudiziaria al riguardo di una vertenza, ***della quale non potrebbe più conoscere l'Autorità Amministrativa,*** per la troppo buona ragione ***che Dessa ebbe già e da tempo irrevocabilmente a deciderla.***

Nè varrebbe l' obbiettare, che il legittimo interesse, di cui difetta onninamente per ciò che costituisce lo scopo principale del suo Ricorso, esista invece pel Consiglio Ospitaliero almeno al riguardo di quell'elemento accessorio della controversia da Esso elevata, e che rifletterebbe la sua condanna nelle spese di lite, poichè — anche a prescindere dalla considerazione che l'accessorio segue necessariamente la sorte del principale — è intuitivo che, trattandosi di *una lite da Esso e non da noi istituita dinanzi all'Autorità Giudiziaria,* la ipotetica declaratoria di incompetenza di codesta Autorità non saprebbe pregiudicare la condizione giuridica spettante alle Parti contendenti, la quale importerebbe sempre che in base all'art. 1151 del Codice Civile il Consiglio Ospitaliero ci dovesse a *titolo di danni* derivatici da un suo fatto volontario ed ingiusto una cifra, se mai maggiore, ma non certo minore di quella che

Digitized by Google

il R. Pretore ed il R. Tribunale di Verona ebbero a liquidarci a *titolo di spese.*

***

Nè sorte migliore attenderebbe il Mezzo in esame quando pure se ne potesse accettare la discussione sul terreno del merito.

Si invocano dal Ricorrente tre decisioni della Suprema Corte di Cassazione di Roma, che a suo dire avrebbero dichiarata di competenza esclusivamente amministrativa ogni controversia concernente il domicilio di soccorso.

Non avendo sott' occhio il testo di codeste decisioni, ci torna troppo naturalmente impossibile di vagliarle nella loro vera essenza e portata. Ma, per quanto ci incresca di non poterlo fare, non ci sembra però soverchia audacia l'indurre e interpretare *a priori* ed a semplice lume di buon senso il pensiero giuridico, che solo può, e deve anzi indubbiamente, aver determinate le decisioni medesime.

Il domicilio di soccorso, finzione legale creata dalla nuova legge sulle Opere Pie, presenta attitudine ad esser tema a controversie d'indole essenzialmente diversa le une dalle altre. Ed alla stessa guisa che in materia di tassa di Ricchezza mobile il giudizio *sull'estimazione del reddito* è devoluto esclusivamente all'Autorità Amministrativa, mentre quello della sua *imponibilità* è di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, possiamo di leggieri comprendere come, eziandio al riguardo del domicilio di soccorso di cui la Legge sulle Opere Pie, possono sorgere, e saranno se vuolsi le più, delle *questioni di fatto e di apprezzamento* a decidere le quali abbia giurisdizione soltanto l'Autorità Amministrativa.

Ma, allato a tali questioni, non è dubbio ne possano essere e ce ne sieno delle altre di competenza esclusiva dell' Autorità Giudiziaria; ed è appunto a codesta ultima specie, che manifestamente appartiene la controversia in esame. E per fermo qui *non si disputa punto su veruno di quegli estremi di fatto e di apprezzamento,* che possono far ritenere piuttosto questo che altro Comune

Digitized by Google

quale il domicilio di soccorso di un determinato individuo, o far considerare siccome *notevole o no* nei sensi dell' art. 72 della Legge *una qualche interruzione della dimora* dell'individuo medesimo. Quì si vuole risolta *una questione essenzialmente giuridica,* ed anzi nient' altro che giuridica, la cui decisione dipende soltanto dalla interpretazione degli articoli della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza che disciplinano *l' acquisto, la conservazione e la perdita del domicilio di soccorso* dalla legge stessa contemplato.

Gli è per ciò che — pur trovandoci nella increscevole necessità di rinunciare ai maggiori argomenti di confutazione, che potrebbero molto probabilmente scaturire da uno studio meditato di quella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Romana che viene dal Ricorso citata — non esitiamo ciò nullameno a ritenere e ad affermare, che tale giurisprudenza deve indubbiamente essere stata invocata fuor di luogo ed a sproposito dal Consiglio Ricorrente in una causa quale quella che noi difendiamo.

Degli altri due Mezzi d' annullamento devoluti alla Suprema Corte di Cassazione di Firenze

Nè trattiamo cumulativamente perchè, a bene esaminarli, coi medesimi non altro si fece che risollevare sotto due diversi punti di vista quella controversia unica ed inscindibile sulla più retta interpretazione degli art. 72 e seguenti della Legge sulle Opere Pie, sulla quale ebbero a pronunciare con piena uniformità di consensi la Giunta Prov. Amministrativa, il R. Pretore ed il R. Tribunale di Verona.

Sono troppe note le vicende, che nel corso dei tempi ebbe a subire la legislazione in materia di spedalità, perchè sia d' uopo che noi quì dettagliatamente le rammentiamo.

Fra le due diverse causali, per le quali si ritenne di poter far gravare su di uno od altro Comune le spese di cura di un determinato individuo, *la sua nascita* cioè e *il suo domicilio*, tutte le leggi, che a notizia nostra disciplinarono siffatta materia, concor-

Digitized by Google

darono nel preferire la seconda di queste due causali — forse perchè sembrò più equo che il peso della spedalità gravi su quel Comune nel quale il povero infermo, fino a che fu sano, ebbe ad esplicare per poco o per molto la propria attività — e ricorsero invece al rapporto meramente accidentale intervenuto fra Comune ed individuo dal fatto della nascita nell' unica ipotesi di mancanza di un domicilio accertato.

E questo sancì anche la legge oggidì vigente 17 luglio 1890 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, la quale anzi, a differenza di quelle che la precedettero, meglio ispirandosi alla realtà delle cose ed alle mutate esigenze dei tempi, comprese perfettamente come per tutti coloro, che militano nel troppo grande e troppo sventurato esercito del proletariato, sarebbe stato un non senso il parlare *di domicilio* nel significato che a questa parola si attribuisce nell' art. 16 del Codice Civile, e presentavasi non meno improvvido il richiedere pel domicilio di soccorso il requisito di una assai lunga dimora, dappoichè nel più dei casi il povero conduce vita randagia.

Di qui l' art. 72 di detta legge, che crea la finzione legale del domicilio di soccorso, desumendolo in principalità *da una dimora ultraquinquennale in un determinato Comune senza notevoli interruzioni;* di qui pure l'art. 74 che, esplicando e completando il concetto affermato nel precedente art. 72, statuisce che « *non è con-* « *siderato produrre* ***interruzione della dimora in un Co-*** « ***mune*** *il tempo trascorso* ***altrove*** *sotto le armi od in stabili-* « *menti di cura* ».

Dalle quali disposizioni di legge scendono a filo di logica le seguenti illazioni:

a) Che ***la dimora*** di un individuo in un Comune *semprechè siasi continuata per oltre un quinquennio* ha per suo immancabile effetto di fargli acquistare colà *il domicilio di soccorso.*

b) Che ***la dimora si conserva*** in un determinato Comune anche qualora dessa subisca delle interruzioni, ***a patto soltanto che non sieno notevoli.***

c) Che però — notevoli o no che sieno codeste interruzioni

Digitized by Google

— *desse si considèrano* ***siccome non avvenute,*** le quante volte abbiano avuto per loro causale *il servizio prestato sotto le armi o la degenza in stabilimenti di cura.*

Ora, poichè è indubitato, che le assenze di un individuo da un Comune per l'una o per l'altra delle due causali or ora accennate non hanno per legge virtù di operare interruzioni nella di lui dimora nel Comune medesimo, allorquando il di lui servizio sotto le armi si prestò *in altro Comune* (« altrove ») od allorquando *fuori del Comune di dimora* (« altrove ») si verificò la di lui degenza in uno stabilimento di cura, *a fortiori* deve indursene, che meno che mai le identiche due causali saprebbero funzionare *quali fatti interruttivi della dimora,* voltacchè l'individuo di che trattasi abbia servito sotto le armi o sia stato accolto in uno stabilimento di cura ***nello stesso Comune, nel quale egli aveva anche per lo innanzi la propria dimora.***

E fu in base a verità di una evidenza così intuitiva, che la Giunta Provinciale Amministrativa ed il Pretore ed il Tribunale di Verona concordi ritennero che — *essendo pacifico avere la Sorio Maria iniziata in Verona la sua dimora li 24 dicembre 1891, conservandola ivi costantemente da detto giorno in poi* — la circostanza che, dal 1 settembre a 23 dicembre 1896 ed anche più tardi, *dessa sia rimasta degente nell' ospitale di Verona* non saprebbe avere giuridicamente interrotta la continuazione della già ultraquadriennale di lei dimora in Verona, e mancava perciò di attitudine ad impedire che al compiersi del quinquennio, e cioè il 24 dicembre 1896, ***quella sua dimora si tramutasse,*** come tramutossi *ipso iure* per essa, ***in domicilio di soccorso.***

A codesta interpretazione, la sola logica ed ammissibile, degli art. 72 e 74 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza il Consiglio Ospitaliero, così in sede amministrativa come nella sede giudiziaria, tentò di ribellarsi escogitando una quantità di obbiezioni, che mano a mano poi abbandonò, ma in due delle quali persiste anche oggidì, facendone oggetto dei due Mezzi d'annullamento in esame.

Digitized by Google

Pel Consiglio Ricorrente la questione è di una semplicità così grande da non sapervisi quasi riscontrare materia a discussione. L'art. 72 N. 1, a suo dire, richiede il decorso di *un intero quinquennio*, acciò la dimora si trasformi in domicilio di soccorso; e siccome è pacifico che, allorquando nell' 1 settembre 1896 la Sorio fu accolta nell' Ospitale di Verona, codesto quinquennio non erasi per anco maturato, sarebbe incivile l' indagare, se quell' accoglimento abbia o no costituito interruzione di un termine quinquennale, cui mancavano ancora più di tre mesi per esaurire il suo ciclo.

Potremmo limitarci a rispondere, che nel caso della Sorio (che è pure il caso nostro) il parlare di interruzioni al riguardo della sua dimora nel Comune di Verona — dove essa rimase ben più che pel quinquennio di cui l' art. 72 N. 1 — rasenta l'assurdo, seppure anco non lo sormonta poichè, a meno di inventare e di applicare agli ospitali il principio dell' extra territorialità, la Sorio non cessò mai dall'abitare in Verona anche dal 1 settembre 1896 in appresso e soltanto, invece che entro le pareti della povera sua casa, vi abitò nello splendido palazzo dove ha sede il Civico Ospitale.

Ma — a parte questa considerazione che per quanto perentoria sarebbe solo di specie — il vizio logico dell' obbiezione avversaria stà nel prendere in contemplazione *il domicilio di soccorso* invece che *la dimora*, e cioè *uno stato di diritto* in luogo di *uno stato di fatto*, il quale è perfetto in sè medesimo fino dal primo istante in cui si inizia.

Anche al riguardo di quella *dimora*, che per la legge sulle Opere Pie è destinata a tramutarsi *in domicilio di soccorso*, torna applicabile l' identica regola vigente in tema di prescrizione, e cioè che ***ogni termine incominciato continua fino a che non sia interrotto*** o, ciò che in diritto equivale, ***fino a che non si verifichi un caso legale di sua interruzione.***

Quindi è che — una volta assodato, come giusta l' art. 71 della Legge 17 luglio 1890 la degenza in un Ospitale, *anche sito in un Comune diverso da quello di dimora del malato* (ed a maggior ragione poi se sito nello stesso Comune) non costituisca di veruna guisa un caso di interruzione della dimora medesima — rimane dimostrato

Digitized by Google

eziandio che la dimora iniziatasi prima di codesto fatto continua così e come il medesimo non fosse avvenuto, epperò, maturatosi il quinquennio della sua durata, dessa si tramuta *ope legis* in domicilio di soccorso.

Nelle funzioni d'appello il Consiglio Ricorrente a suffragio della obbiezione or ora da noi confutata invocò la massima, che la competenza passiva di una determinata spedalità va disciplinata con riflesso alle condizioni giuridiche vigenti nel giorno, in cui il malato entrò nell' Ospitale.

Ma torna evidente come codesta proposizione, la quale è perfettamente vera in sè stessa, cesserebbe di esser tale a rincontro, e condurrebbe a conseguenze erronee ed assurde, qualora se ne allargasse la portata fino ad affermare che, *anche durante tutto il corso di una malattia,* la competenza passiva della spedalità *deva sempre ed in ogni caso permanere a carico del Comune,* sul quale gravava il giorno dell' ingresso del malato nell'Ospitale.

Il criterio giuridico direttivo per pronunciare sulle spese di spedalità può subire delle variazioni *nel corso di una stessa malattia,* essendovi casi, per quanto non frequenti, il cui verificarsi implica di necessità uno spostamento nella originaria competenza passiva delle spese medesime.

In fatti, ed a non moltiplicare le ipotesi, ognuno sa che per l'art. 75 della legge sulle Opere Pie *la donna maritata* segue il domicilio del marito ed *i minorenni* quello del padre o dell'esercente la patria potestà.

Niente di impossibile pertanto che, eziandio durante il tempo in cui dessi vengono curati nell'Ospitale, una donna abbia a contrarre matrimonio, ed al minorenne muoja il padre, o cessi dalle sue funzioni il tutore.

Ora in questi o consimili casi, qualora il marito od il tutore abbiano un domicilio diverso da quello, che prima dei detti eventi aveva rispettivamente la donna, ed il minorenne, è naturale che, a partire dal giorno delle loro mutate condizioni di famiglia o di tutela, si deva operare e si operi eziandio una modificazione essenziale nel criterio giuridico, che determinò in origine la pronuncia

Digitized by Google

pella competenza passiva della spesa di spedalità, la quale — se pel periodo precedente doveva essere addossata, e dovrà rimanere a carico del primo Comune — pel periodo successivo all'invece passerà a carico del Comune di domicilio del marito, del tutore o del tutore surrogato.

Tutto ciò quanto alla prima delle avversarie obbiezioni.

Quanto poi alla seconda, cui è consecrato il terzo Mezzo dessa presentasi, se possibile, ancora più infondata.

Dopo di avere, come vedemmo, eliminato *dalle cause legittime di interruzione della dimora* il servizio sotto le armi e la degenza in stabilimenti di cura anche in paese diverso dal Comune di dimora, il legislatore passa ad occuparsi di una materia affatto diversa, e cioè delle cause che mancano di attitudine *a trasformare in domicilio di soccorso* la dimora del povero.

Questa la genesi del secondo inciso dell'art. 74 della Legge sulle Opere Pie, dove si dichiara, che « ***non vale a far acquistare il domicilio di soccorso*** in un Comune il tempo « ivi trascorso sotto le armi o in uno stabilimento di cura o in « stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, « ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione ».

Ora che l'ipotesi configurata da questo inciso dell'art. 74, diretto a regolare ***l'acquisto del domicilio di soccorso,*** nulla abbia di comune coll'altra delle cause atte ***a produrre interruzione nella dimora,*** la quale viene disciplinata invece dal primo inciso dell'articolo medesimo, oltre alla chiara lettera della legge, ce lo apprende immentibilmente lo spirito che la informa.

E per fermo se era giusto il dichiarare, che *la dimora iniziatasi* in un determinato Comune non potesse intendersi *interrotta* agli effetti della sua trasformazione in domicilio di soccorso, per ciò che le esigenze imperiose ed indeclinabili del militare servizio o quelle della salute avessero costretto il povero ad abitare per un tempo più o meno lungo entro l'ambito di un Comune diverso da quello, che egli *per sua libera elezione* aveva destinato per dimorarvi, bisognava invece impedire il gravissimo inconveniente, che per un fatto meramente accidentale ed estraneo alla volontà

Digitized by Google

stessa del povero si spostasse la competenza passiva di una spesa di spedalità a tutto danno di quei Comuni, nell'ambito dei quali ha sede un Ospitale, una Casa di Ricovero od una Casa di correzione.

Sarà difficile, non però impossibile a verificarsi, l'ipotesi *della degenza di un malato in un ospedale protratta per più di un quinquennio;* ma è tutt'altro che difficile ad accadere, che per un periodo di tempo anche maggiore di un quinquennio *un povero* rimanga nella Casa di Ricovero che lo accolse, *un soldato* continui a risiedere nella città dove presta il suo servizio, ed *un condannato,* espii la sua pena in una Casa di correzione.

Il non prevedere consimili casi sarebbe già stata una grave lacuna nella legge; come sarebbe stata una flagrante ingiustizia il non provvedervi nel senso di escludere, che per l'avverarsi dei medesimi le spese di spedalità avessero a gravare su di un Comune diverso da quello, che il malato, il ricoverato, il soldato o il condannato *avevano liberamente scelto per loro dimora,* prima che un evento più forte della loro volontà li avesse costretti ad abbandonarlo.

I criterii direttivi adottati dal legislatore nel fissare la competenza passiva delle spese di spedalità necessariamente si risentono un pò dell'arbitrario, perchè sono destinati a regolare l'assistenza pubblica, la quale è *una funzione sociale e di Stato* e non già *un rapporto d'indole giuridica.* Ma pur anche l'arbitrio, quando parte dal legislatore, non può a meno di avere per sua base la ragione ed i principii fondamentali di giustizia, i quali non consentono che si aggravi la condizione di un Comune, solo perchè entro la cerchia del medesimo si svolge più fiorente la beneficenza ospitaliera, o solo perchè lo Stato ne fece la sede di una casa di pena o di una guarnigione!...

Tutt'altro adunque che trovarsi comunque fra di loro in contraddizione, come lo pretenderebbe il Consiglio Ricorrente, i due incisi dell'articolo 74 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza si completano l'un l'altro, coordinati come lo sono ad obbiettivi affatto differenti, ed a regolare della maniera la più con-

Digitized by Google

forme a giustizia due ipotesi di spedalità essenzialmente diverse, ed alle quali appunto per ciò si doveva provvedere, e si provvide, con delle statuizioni legislative, che nulla hanno di comune fra di loro.

***

Gli è pertanto colla più serena e profonda convinzione del suo buon diritto, che il Comune di S. Massimo all'Adige attende riverente e fiducioso i responsi, che sulle tesi da Esso propugnate saranno ed emettere nella Loro illuminata giustizia le due Supreme Magistrature, cui il presente Memoriale viene indirizzato.

Verona-Roma, maggio 1901.

Avv. ANTONIO FONTANA.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google